



*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

**PARTE SPECIALE
REV.00 del 26.07.2024**

SOMMARIO

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)	6
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL D. LGS. 231/2001)	14
3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D. LGS. 231/2001)	21
4. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001)	26
5. DELITTI DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)	31
6. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/2001)	35
7. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001)	39
8. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, DI BENI O DI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001)	44
9. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL D. LGS. 231/2001)	49
10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001)	54
ALLEGATO : CERTIFICAZIONI	60

PARTE SPECIALE

STRUTTURA

La Parte Speciale è lo strumento di completamento del Modello Organizzativo, funzionale a definire procedure, indicazioni, regole di comportamento e quant'altro necessario a rendere dinamico il processo di controllo preventivo sulle tipologie di reato ritenute di particolare rilevanza nell'ambito della Società, in ragione del business svolto.

La logica sottesa è quella di stimolare un continuo miglioramento che consenta all'organizzazione aziendale di ridurre al minimo e, ove possibile eliminare, i rischi di commissione dei reati.

FINALITÀ

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

REATI PRESUPPOSTO

Le ipotesi di reato cui il legislatore associa sanzioni "parapenali" per gli enti, di seguito "reati presupposto", sono descritte ed esemplificate nelle sezioni di seguito indicate.

All'interno della singola sezione, oltre all'elencazione di esempi di reato astrattamente configurabili, saranno esaminate le specifiche regole di condotta previste per quella particolare categoria di reato, nonché le attività e le funzioni organizzative sensibili, tenuto conto dei processi attualmente realizzati all'interno della Costruzione Ruberto S.r.l.

DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce, per le aree di rispettiva competenza, ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, collaboratori, appaltatori, fornitori o terzi, e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili e strumentali.

REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Di seguito sono indicate le procedure generali di controllo che all'interno dell'organizzazione aziendale sono considerate fondamentali e da rispettare, indipendentemente dallo specifico rischio di reato collegato ad una particolare area.

Segregazione dei compiti

Costruzioni Ruberto S.r.l. adotta il principio di separazione delle funzioni: processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolti da soggetti diversi in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione in modo da rendere agevole l'individuazione della responsabilità.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Deleghe

All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma dovranno essere:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;

- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'Azienda in determinate spese e sono specificati i limiti e la natura delle stesse.

Regolamentazione

Costruzioni Ruberto S.r.l. ha adottato atti formalizzati e disposizioni esplicite, finalizzati a fornire principi di comportamento e indicazioni specifiche riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche dell'Azienda.

Sono in particolare presenti:

- Lo Statuto;
- Il Codice Etico;
- I regolamenti e le direttive interne.

I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO

Questa sezione è dedicata ai singoli reati presupposto per i quali il rischio di commissione degli illeciti oggetto del Decreto, è stato ritenuto elevato, in virtù del contesto operativo e per la particolarità del business di Costruzioni Ruberto S.r.l.

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

Il presente capitolo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/01.

Il *core business* nel quale opera la Costruzione Ruberto Srl è principalmente quello degli appalti pubblici e privati, relativo alla progettazione e realizzazione di grandi opere.

Questa specifica attività induce a ritenere necessaria una approfondita valutazione del rischio di commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo alle forniture verso la PA e alle attività di controllo esercitate dalla PA nei confronti dell'impresa.

Preliminarmente, è opportuno specificare le nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

L'art. 357 c.p. definisce la nozione di pubblico ufficiale, prevedendo che *"agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi"*.

L'art. 358 c.p., invece, delinea la figura dell'incaricato di pubblico servizio, prevedendo che *"agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale."*

La qualifica di pubblico ufficiale, quindi, fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla

formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi. Al contrario, nella nozione di incaricato di pubblico servizio vengono ricompresi coloro i quali – pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione – mancano dei poteri tipici di questa, ovvero coloro i quali, pur non essendo propriamente pubblici ufficiali con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolgono comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Da ultimo, il 9 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 137/2023, di conversione con modifiche del D.L. 105/2023 (noto come "Decreto Giustizia"), recante *"Disposizioni urgenti in materia di processo penale e di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"*, mediante la quale, il legislatore ha introdotto nell'alveo dei reati-presupposto tre nuove fattispecie di reato: quelle di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.), di "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.) e di "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.), confluite negli artt. 24 e 25-octies.1 del decreto.

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

a) ART. 353 C.P. TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI

"Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà."

**b) ART. 353 BIS C.P. TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA
DEL CONTRAENTE**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque

anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

c) ART. 316 BIS C.P. MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

d) ART. 316 TER C.P. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE"

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

e) ART. 317 C.P. CONCUSSIONE

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

f) ART. 318 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni."

g) ART. 319 C.P. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."

h) ART. 319-BIS C.P. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

i) ART. 319 TER C.P. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."

"Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."

j) ART. 320 C.P. CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."

k) ART. 322 BIS C.P. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI

**INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI
STATI ESTERI**

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

l) ART. 640 C.P. TRUFFA

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7."

***m) ART. 640 BIS C.P. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI
EROGAZIONI PUBBLICHE***

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTROLLO

- Assicurare che tutte le attività connesse ai Processi siano svolte nell'assoluto rispetto di: leggi e normative vigenti, ivi inclusi i bandi di gara e principi di lealtà e correttezza;
- tracciare (di norma) tutta la corrispondenza (anche elettronica) da e verso soggetti pubblici nelle modalità più idonee a garantire la tracciabilità;

- garantire la corretta archiviazione della documentazione rilevante prodotta e consegnata, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie fasi del processo, inclusa quella trasmessa in via elettronica o telematica;
- sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri secondo il Sistema Deleghe e Procure aziendali, la documentazione al fine di verificarla ed approvarla prima dell'inoltro alle competenti Autorità;
- garantire la veridicità di qualsivoglia informazione che sia destinata, in via diretta od indiretta, alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel Processo;
- eseguire o promettere pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni esclusivamente previa formale richiesta da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che risulti ufficialmente comunicata e inoltrata secondo procedure chiare;
- eseguire o promettere pagamenti esclusivamente sui conti immediatamente riconducibili alle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto delle condizioni di cui al punto precedente.

In aggiunta a questi principi generali vengo applicate le seguenti procedure di controllo:

- accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico utilizzato per la predisposizione dell'offerta di gara, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere all'Ente appaltante;
- l'Ufficio Gare provvede a compilare il modello "Scheda preparazione gara d'appalto" in cui indica: la scadenza della gara, l'ente appaltante, l'oggetto dei lavori, l'importo a base d'appalto, se viene o meno richiesto un sopralluogo e, nel primo caso, da chi deve essere eseguito, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve essere effettuato e se è stato fatto, l'eventuale richiesta di visione degli elaborati, l'eventuale richiesta di l'acquisto degli elaborati, l'eventuale richiesta di ritiro della lista, l'eventuale richiesta di una fideiussione e ritiro, il pagamento della tassa di partecipazione, le modalità di consegna dei documenti (brevi mani o a mezzo posta o con corriere autorizzato o telematica), eventuali condizioni e infine l'esito finale dove viene indicato il ribasso offerto, la ditta aggiudicataria e il ribasso offerto, e l'eventuale ammissione dell'azienda;
- l'Ufficio Gare provvede inoltre a compilare un "Elenco Gare" in cui indica il numero della gara, la scadenza, l'ente appaltante, l'oggetto dei lavori, l'importo, il tipo di gara (PA procedura aperta, PR procedura ristretta, PRS procedura ristretta semplificata, PN procedura negoziata), telematica o cartacea, il sopralluogo/visione o acquisto degli elaborati, lista, l'effettiva presentazione della documentazione all'ente, il ribasso offerto e, infine, l'esito della gara;
- periodico aggiornamento del modello "Elenco gare" con indicazione dell'esito delle gare cui la Costruzioni Ruberto S.r.l. ha partecipato;

- in caso di aggiudicazione vengono ulteriormente predisposti i documenti richiesti dall'ente appaltante, sempre evidenziandoli sulla comunicazione ricevuta e vistando la voce relativa, una volta che tali documenti sono stati predisposti;
- conservazione di copia di tutti i nuovi documenti predisposti e tutti quelli precedentemente preparati, all'interno della cartella "Cartella Cantiere" in cui vengono indicati: ente appaltante, oggetto dei lavori, importo netto di aggiudicazione (con indicazione degli eventuali oneri per la sicurezza), ribasso offerto, importo a base d'appalto (con indicazione degli eventuali oneri per la sicurezza), estremi del contratto e dell'eventuale perizia suppletiva, data inizio lavori e data effettiva di fine lavori (al termine dei lavori), certificato di regolare esecuzione (al termine dei lavori), comunicazione post consegna, indicazione della presentazione dei documenti relativi all'appalto, ovvero comunicazione agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile), denuncia di nuovo lavoro (INAIL e ente appaltante), cauzione definitiva, piani di sicurezza, copia versamenti contributivi o DURC (da inserire a fine lavori per tutto il periodo di durata), gli stati di avanzamento lavoro (SAL) con indicazione almeno dell'importo, n° e data fattura.

ATTIVITÀ/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership od altre operazioni similari, caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo;
- gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività aziendale;
- negoziazione, stipula e gestione dei contratti con la P.A., ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di commesse, in specie in fase di predisposizione della documentazione di offerta, negoziazione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione, definizione e stipula del contratto;
- negoziazione, stipula e gestione dei contratti con la P.A. in qualità di fornitore o subfornitore dei soggetti aggiudicatari di tali contratti;
- selezione e assunzione del personale dipendente;
- gestione dei rapporti e definizione di situazioni pre-contenziose o contenziose con parti terze (clienti, fornitori...), anche nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi).

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Direttore Generale;
- Datore di Lavoro;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Responsabile Amministrazione;
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio;
- Responsabili e operatori incaricati della richiesta dei finanziamenti.

**2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS
DEL D. LGS. 231/2001)**

Di seguito verranno analizzate le fattispecie relative ai reati informatici, che coinvolgono in maniera diretta l'utilizzo di tecnologie informatiche da parte di Costruzioni Ruberto S.r.l., nell'iter di realizzazione della condotta stessa.

Alcuni dei comportamenti che costituiscono una minaccia alla sicurezza informatica sono stati infatti qualificati all'interno del nostro ordinamento come condotte penalmente perseguibili (es. introduzione di virus informatici, frodi informatiche, sabotaggi, spionaggio, modifica o cancellazione di dati/informazioni, attentati a sistemi informatici che supportano l'erogazione di servizi di pubblica utilità, abusi di privilegi etc..) ed inseriti tra i "reati presupposto" della responsabilità degli enti di cui all'art. 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) del D.Lgs. n. 231/2001.

Tali reati, realizzati in rete o mediante l'utilizzo di un sistema informatico, si fondano sul superamento della dimensione territoriale delle condotte e delle comunicazioni umane, in quanto facilitati dalla continua evoluzione dello spazio virtuale che consente la delocalizzazione delle risorse e la loro raggiungibilità da ogni luogo e distanza.

Le condotte coinvolgono la struttura della tecnologia dell'informazione, compreso l'accesso illegale, l'intercettazione, le interferenze illecite a dati e sistemi, la contraffazione, la frode informatica, il furto di identità digitale e il trattamento illecito dei dati.

Quanto infine a tale tipologia di reati presupposto si specifica che, da ultimo, in data 2 luglio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la 10 bis "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*" (nel seguito anche "**legge sulla cybersicurezza**"), a seguito dell'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge di iniziativa governativa noto come "*DDL Cybersicurezza*".

In particolare, la L. 90/2024 introduce modifiche sostanziali e procedurali riguardanti i reati informatici: prevede un innalzamento delle pene, estende i confini del dolo specifico, introduce nuove circostanze aggravanti e/o vieta le attenuanti per diversi reati che siano stati commessi tramite l'utilizzo di apparecchiature informatiche al fine di ottenere indebiti vantaggi con danno altrui, o per accedere abusivamente a sistemi informatici e/o per intercettare o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche.

La legge sulla cybersicurezza ha avuto un notevole impatto in materia di responsabilità amministrativa.

Innanzitutto, il primo comma dell'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/01 è stato oggetto di un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati, ora da 500 a 700 quote, in luogo della precedente cornice edittale da 100 a 200 quote.

Al comma 2 dell'articolo 24-bis, i riferimenti all'articolo 615-quinquies ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"), abrogato dalla L. 90/2024, sono stati rimossi e sostituiti con l'articolo 635-quater.1, i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti.

Infine, è stato introdotto il nuovo comma 1-bis, che punisce la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.) con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e con le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/01 per una durata non inferiore ai due anni.

Considerato il *core business* nel quale ha da sempre operato la società, appare improbabile la diretta configurabilità di tali tipologie di reato, tuttavia, si ritiene che la stessa vada attenzionata in quanto la condotta criminosa attuata tramite strumenti informatici potrebbe costituire il "mezzo" per la realizzazione di altri e diversi illeciti il cui rischio di commissione è statisticamente più probabile nelle presente realtà produttiva.

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

a) ART. 615 TER C.P. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni."

**b) ART. 615 QUATER C.P. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE
ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI
ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI**

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater."

**c) ART. 635 QUATER C.P. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O
TELEMATICI**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

d) **ART. 617 QUATER C.P. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE**

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."*

e) **ART. 617 QUINQUES C.P. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE**

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater."

f) **ART. 635 BIS C.P. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

g) ART. 635 TER C.P. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

h) ART. 635 QUINQUIES C.P. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

i) ART. 640 TER C.P. FRODE INFORMATICA

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro

1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

**j) ART. 640 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI
CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA**

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTROLLO

- Stabilire ed applicare procedure interne per assicurare la sicurezza dei sistemi informatici prevedendo, ad esempio, rigide misure di segregazione degli accessi logici, al fine di impedire a soggetti non autorizzati di accedere e manomettere strumentazione informatica;
- implementare sistemi di monitoraggio continuo per identificare tempestivamente eventuali minacce o violazioni;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi;
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i sistemi informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali) a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'area sistemi informatici o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc).

È obbligatorio attuare procedure di sicurezza informatica dei dati che prevedono, in particolare:

- che la sicurezza sia determinata attraverso l'assegnazione di una password per l'accesso ai sistemi informatici e telematici dell'Azienda. Con questa procedura si intende prevenire gli accessi anonimi avendo la tracciabilità dei vari log all'interno. Inoltre, è prevista la consegna ad ogni dipendente di una serie di direttive per l'utilizzo dei sistemi informatici, a titolo esemplificativo:
 - ✓ User ID: la propria User ID, una volta assegnata dal responsabile informatico, non deve essere comunicata ad altri. Dopo sei mesi di inutilizzo la User ID viene disabilitata automaticamente.
 - ✓ Password: le password di autenticazione dell'utente devono essere a conoscenza esclusivamente dell'utente stesso e devono essere sostituite almeno ogni tre mesi. Le password verranno modificate autonomamente dall'utente a seguito di un avviso che il sistema operativo invierà automaticamente ogni tre mesi;
- il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso user ID e password strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità;
- sono definiti meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti;
- sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- sono definite procedure formali per la gestione del processo di dismissione delle utenze inutilizzate;
- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi;
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di alert;
- sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio.

ATTIVITÀ/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

L'utilizzo della strumentazione informatica è ormai talmente generalizzato da estendersi a ogni area e ad ogni processo operativo esistente in qualunque tipo di società. In queste condizioni, la mappatura dei rischi non può preventivamente escludere alcuna area o processo operativo della società.

Ciononostante, peculiare attenzione va posta alle seguenti macro aree di attività a rischio reato:

- Gestione di accessi, account e profili;
- Gestione delle reti;
- Gestione dei sistemi di hardware e software e beni relativi e connessi;
- Gestione della sicurezza del sistema IT aziendale inside e outdoor;
- Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate infrastrutture IT.

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Direzione Generale;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore del sistema;
- tutti coloro che, all'interno della società, hanno accesso al sistema informatico.

3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D. LGS. 231/2001)

Di seguito verranno analizzati i delitti di criminalità organizzata, che si sostanziano in delitti di tipo associativo caratterizzati dalla concretizzazione di uno determinato e predefinito programma sociale criminale, qualificato dall'accordo tra più persone per formare una compagine stabile.

Potranno, pertanto, essere assoggettati alla responsabilità "ex d.lgs. 231" gli enti leciti che fiancheggiino un sodalizio criminoso, che si atteggiino a concorrenti esterni dello stesso o che concorrano in uno dei numerosi delitti previsti da tale norma, ma ancora più di frequente verranno in rilievo enti intrinsecamente illeciti, la cui operatività sia prevalentemente finalizzata alla commissione di reati.

Fondamentale resta pertanto la definizione d'interesse o vantaggio. Nelle ipotesi di coinvolgimento di enti non criminali i percorsi interpretativi del criterio ascrittivo oggettivo si svolgono secondo i consolidati itinerari interpretativi; l'interesse o il vantaggio andranno, tuttavia, riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-fine programmati dal sodalizio criminoso.

Nelle ipotesi di enti strutturalmente illeciti, invece, il criterio di imputazione della responsabilità è costituito dall'oggettiva destinazione dello stesso allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto indipendentemente dalla prova dell'interesse o vantaggio.

Le previsioni dell'art. 16, ultimo comma, e dell'art. 24 ter, comma 4, d.lgs. 231/01, escludono l'efficacia esimente di eventuali Modelli Organizzativi, qualora si sia in presenza di un ente intrinsecamente criminoso, mentre per gli enti leciti è oggettivamente difficile la precostituzione di procedure di prevenzione specifiche ed idonee. Del resto, essendo il delitto di associazione a delinquere autonomo dai delitti-fine perseguiti, tale Modello potrà anche non prevederli tutti, ma limitarsi alla previsione della fattispecie di associazione.

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

a) ART. 416 C.P. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

b) ART. 416 BIS C.P. ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

c) ART. 416 TER C.P. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma

dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali espressi dal presente Modello;

È obbligatorio:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito – ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l’iniziativa economica non si svolga in contrasto con l’utilità sociale e, quindi, l’ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all’attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati.

I principi ora elencati trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l’identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l’acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di

incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;

- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri.

Inoltre è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica, denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti / accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei paradisi fiscali e in favore di società off-shore;
- effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

ATTIVITÀ/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- gestione degli appalti;
- selezione e gestione dei rapporti con fornitori e partner commerciali;
- selezione del personale;
- gestione delle risorse finanziari e monetarie.

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore generale;
- Responsabile Amministrazione;
- Responsabili di area;
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio;
- Responsabili e operatori incaricati della richiesta dei finanziamenti.

4. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001)

Di seguito verranno analizzate le singole fattispecie di "reato ambientale" introdotte nella disciplina sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231/ 2001 a far data dal 16 agosto 2011, per effetto del D.Lgs. n. 121/2011 (attuativo delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE), attraverso il nuovo art. 25 undecies, d.lgs. 231/2001.

I c.d. reati ambientali sono disciplinati espressamente da una molteplicità di fonti normative - in specie il Codice Penale, il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, la Legge 7.02. 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, la Legge 28.12. 1993 n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, ed il D.Lgs. 6.11.2007, n. 202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Inoltre, occorre tenere in debita considerazione anche il D.M del 05/02/1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero", il D. M. del 17/12/2009 e s.m.i. "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", il D.M. del 18/02/2011 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge

1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, anche se, come detto, la disciplina principale è data dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice Ambientale) che detta la disciplina della gestione dei rifiuti – nodo strategico nella protezione ambientale – sulla scorta dei principi europei di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti.

Detto quadro normativo, peraltro, va letto anche alla luce dei recenti interventi, quali il D.Lgs. del 3 settembre 2020, n.116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi" che con l'art. 4 ha modificato integralmente l'art. 258 D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" facente già parte integrante dei reati presupposto, nonché il D.M. 15 luglio 2022, che detta criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

a) ART. 452-BIS C.P. - INQUINAMENTO AMBIENTALE

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".

b) ART. 452-QUATER C.P. - DISASTRO AMBIENTALE

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e*

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà."

c) ART. 452-QUINQUIES C.P. - DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

**d) ART. 256 CODICE DELL'AMBIENTE - D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
AGGIORNATO AL 07/07/2024 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON
AUTORIZZATA**

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca

dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236."

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTROLLO

- Responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro a ciascuno dei lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni esponenti aziendali;
- impegno alla riduzione degli impatti ambientali generati dall'attività; in particolar modo degli aspetti ambientali significativi (contenimento dei consumi energetici, contenimento e controllo dei prodotti chimici soprattutto pericolosi, contenimento e controllo dei rifiuti pericolosi ed ottimizzazione del riciclaggio degli stessi);
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi

stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo ivi previsti);

- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale.

Inoltre è fatto espresso divieto di:

- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- omettere la immediata comunicazione di eventi inquinanti alle autorità competenti;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti o utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

ATTIVITÀ/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

- selezione e gestione fornitori, consulenti, partner commerciali e subappaltatori;
- gestione dei rapporti relativi alla concessione o al rinnovo di autorizzazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici;
- gestione del rischio ambientale;
- gestione della attività di smaltimento dei rifiuti e dei formulati.

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Direttore Generale;
- Responsabile del sistema integrato di qualità, sicurezza e ambiente;
- Responsabile dell'ufficio tecnico;

- Responsabile della direzione dei cantieri edili;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. DELITTI DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)

Di seguito verranno analizzate le ipotesi di reato introdotte nella sistematica dei reati presupposto con L. n. 99 del 2009.

Tali fattispecie di reato hanno l'obiettivo di sanzionare il turbamento del libero e normale svolgimento della industria e del commercio, tanto da riverberarsi sull'ordine pubblico.

Tant'è che, il bene giuridico tutelato viene individuato nella tutela dell'ordinamento economico e del leale e corretto esercizio di attività industriali o commerciali nel nostro Paese.

Si specifica che per "commercio" si intende, l'attività d'impresa volta all'acquisto di beni e alla loro rivendita al pubblico dei consumatori al fine di lucro, mentre il termine "industria" fa riferimento all'organizzazione imprenditoriale volta all'attività produttiva di beni o servizi. Dunque i reati contro l'industria ed il commercio mirano a tutelare l'interesse pubblico e la ricchezza pubblica, salvaguardano la normalità degli scambi economici nell'ambito del commercio e delle produzioni, tutelano il lavoro in sé e per sé considerato, garantendo sia la libertà di industria che la libertà di commercio e la fiducia che la collettività ripone nello stesso.

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

a) ART. 513 C.P. TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

b) ART. 513 BIS C.P. ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

c) ART. 514 C.P. FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un

nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

d) ART. 515 C.P. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."

e) ART. 517 C.P. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000."

**f) ART. 517 TER C.P. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI
USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

**g) ART. 517 QUATER C.P. CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE
O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, presenta nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con l'offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contrarie.

Si alle disposizioni di cui agli articoli 474 bis , 474 ter , secondo comma, e 517 bis , secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTROLLO

- Gestione centralizzata degli acquisti relativi alla produzione, agli impianti e ai cantieri;
- definizione di criteri, modalità operative, responsabilità e modulistica al fine di garantire la qualità degli approvvigionamenti di prodotti/servizi considerati primari, ovverosia tutti i prodotti e gli strumenti utilizzati da Costruzioni Ruberto Srl nelle attività di costruzione e tutti i prodotti/servizi (manodopera, tarature ecc) che hanno influenza diretta sulla qualità delle opere fornite;
- gestione centralizzata degli acquisti relativi alla produzione, agli impianti e ai cantieri;
- procedura di segnalazione che imponga l'inoltro alla Banca d'Italia e alla Questura delle banconote in euro sospette di falsità;
- divieto di rimettere in circolazione la banconota sospetta di falsità;
- controllo di denaro in contante ricevuto dai clienti quale corrispettivo dei servizi erogati;
- l'ufficio gare provvede a compilare un "Prospetto riassuntivo Gara" in cui indica: la scadenza della gara, l'ente appaltante, l'oggetto dei lavori, l'importo a base d'appalto, se viene o meno richiesto un sopralluogo e, nel primo caso, da chi deve essere eseguito, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve essere effettuato e se è stato fatto, l'eventuale richiesta di visione degli elaborati, l'eventuale richiesta di l'acquisto degli elaborati, l'eventuale richiesta di ritiro della lista, l'eventuale richiesta di una fideiussione e ritiro, il pagamento della tassa di partecipazione, le modalità di consegna dei documenti (brevi mani o a mezzo posta o con corriere autorizzato o

telematica), eventuali condizioni particolari e infine l'esito finale dove viene indicato il ribasso offerto, la ditta aggiudicataria e l'eventuale ammissione dell'azienda;

- l'ufficio gare evidenzia sul bando i documenti che devono essere predisposti e appone un visto dopo averli preparati;
- per le gare consegnate telematicamente verranno, inoltre, conservati "l'esito delle firme" e la stampa dell'elenco dei documenti presentati;
- in caso di aggiudicazione vengono ulteriormente predisposti i documenti richiesti dall'ente appaltante, sempre evidenziandoli sulla comunicazione ricevuta e vistando la voce relativa, una volta che tali documenti sono stati predisposti;
- conservazione di copia di tutti i nuovi documenti predisposti e tutti quelli precedentemente preparati, all'interno della cartella "Cartella Cantiere", in cui vengono indicati: ente appaltante, oggetto dei lavori, importo netto di aggiudicazione (con indicazione degli eventuali oneri per la sicurezza), ribasso offerto, importo a base d'appalto (con indicazione degli eventuali oneri per la sicurezza), estremi del contratto e dell'eventuale perizia suppletiva, data inizio lavori e data effettiva di fine lavori (al termine dei lavori), certificato di regolare esecuzione (al termine dei lavori), comunicazione post consegna, indicazione della presentazione dei documenti relativi all'appalto, ovvero comunicazione agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile), denuncia di nuovo lavoro (INAIL e ente appaltante), cauzione definitiva, piani di sicurezza, copia versamenti contributivi o DURC (da inserire a fine lavori per tutto il periodo di durata), gli stati di avanzamento lavoro (SAL) con indicazione almeno dell'importo, n° e data fattura.

ATTIVITA'/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

- commerciale, amministrazione e servizi di consulenza vari;
- gestione dei contratti;
- gestione dei depositi/magazzini;
- utilizzo di strumenti informatici aziendali;
- selezione e valutazione dei fornitori nuovi/storici;
- scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti.

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Amministratori - Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Commerciale;
- Responsabile cantiere;
- Ufficio Operativo;
- Capo cantiere.

6. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/2001)

Le norme incriminatrici che appartengono a questa categoria si collocano principalmente nel codice civile, precisamente al Titolo XI del Libro V.

Il legislatore ritiene, infatti, che vi sia una determinata categoria di beni giuridici (come, ad esempio, il capitale sociale, gli interessi dei creditori, l'insussistenza di un conflitto di interessi) legati all'esercizio dell'attività di impresa in forma societaria, che meritino di essere tutelati in via privilegiata attraverso il ricorso alla sanzione penale.

Le ipotesi di reato in materia societaria sono molto diverse tra loro, in relazione ai molteplici interessi giuridici lesi dai singoli comportamenti puniti dal legislatore.

Ad esempio la trasparenza e correttezza dell'informativa societaria, alla cui protezione sono diretti i reati di false comunicazioni sociali, o al regolare funzionamento delle società e del mercato.

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

a) ART. 2621 C.C. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

b) ART. 2625 C.C. IMPEDITO CONTROLLO

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di

altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

c) ART. 2626 C.C. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

d) ART. 2627 C.C. ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

e) ART. 2629 C.C. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

f) ART. 2633 C.C. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

g) ART. 2637 C.C. AGGIOTAGGIO

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un

mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

**h) ART. 2638 C.C. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE
AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA**

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza quaterdecies, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.”

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTROLLO

- Ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali con adeguata documentazione di supporto all'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- formalizzazione ed archiviazione dei documenti rilevanti: i controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma

riconoscibile del compilatore/revisore. Gli stessi sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico;

- i controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare;
- è fatto espresso divieto predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è obbligatorio tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

La società applica, inoltre, le seguenti procedure nel processo di formazione del bilancio e nei rapporti con gli Organi di controllo:

- la Società garantisce l'applicazione delle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (Legge sul risparmio), in particolare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- è garantita la tracciabilità dei processi decisionali inerenti ad acquisti e vendite di azioni o altri prodotti finanziari;
- la Società definisce tutti gli adempimenti connessi nel rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- è effettuata periodicamente un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- la bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;

- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata;

ATTIVITÀ/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

- Costruzione e redazione del bilancio;
- attività di revisione contabile;
- relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda;
- gestione dei rapporti con altre società che non siano Pubbliche Amministrazioni;
- gestione dei contratti;
- contabilità dei fornitori;
- budget e controllo di gestione;
- gestione delle risorse umane;
- gestione dei sistemi informativi aziendali.

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Soci;
- Presidente/Vicepresidente;
- Amministratori;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Consulenti in materia di bilancio e fiscalità;
- Revisore dei conti.

7. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001)

Di seguito verranno analizzati i reati commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che possono riguardare tutte le realtà aziendali, indipendentemente dalle dimensioni e dalle attività svolte.

Si ricorda che la sicurezza sul lavoro è un diritto costituzionalmente tutelato che impone al datore di lavoro di adottare una serie di misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative e procedurali, al fine di garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di

lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del decreto 231 del 2001, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Infine, si specifica che queste fattispecie di origine colposa comportano un'attività di prevenzione più complessa rispetto a quella prevista per i reati di origine dolosa, avendo presente che nel reato colposo manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato - l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

a) ART. 589 C.P. OMICIDIO COLPOSO

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

b) ART. 590 C.P. LESIONI PERSONALI COLPOSE

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della

circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

c) ART. 583 C.P. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

"La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.]

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

[4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

[5) l'aborto della persona offesa."

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTROLLO

- Assicurare un sistema aziendale volto al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- il Datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08;
- i lavoratori incaricati del Servizio di Gestione dell'Emergenza (SGE) sono adeguatamente informati e formati, in attuazione dell'art. 36, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08, ed hanno le capacità e la competenza per eseguire le operazioni di primo intervento per tutte le emergenze allo scopo di salvaguardare la vita umana e proteggere i beni materiali (macchinari e fabbricati);
- nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi mediante contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione, il datore di lavoro committente, verifica l'idoneità tecnico-professionali dell'impresa appaltatrice e/o del lavoratore autonomo, garantisce inoltre, il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, mediante informazione reciproca al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- svolgere regolarmente almeno una volta l'anno la riunione periodica di prevenzione protezione dai rischi;
- durante le visite annuali degli ambienti di lavoro, il medico competente osserva eventuali situazioni di criticità o di potenziale criticità e propone, lasciando nota nel proprio verbale, le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Le indicazioni fornite dal medico competente sono recepite dal datore di lavoro che si adopera per risolvere nel più breve tempo possibile le eventuali criticità riscontrate;
- attività di natura organizzativa relative alle riunioni periodiche di sicurezza e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori, in particolare tutti i lavoratori, i dirigenti, i preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutti coloro che, ai sensi di legge o secondo il sistema di deleghe interno, sono responsabili del coordinamento, della gestione e dell'attuazione della politica in materia di sicurezza sono informati ed adeguatamente formati in merito alla politica della sicurezza ed alle misure che ne costituiscono attuazione, nonché in merito alle loro mansioni e alle responsabilità che derivano dalla propria posizione nell'organigramma della sicurezza della Società;
- tutti i lavoratori ricevono una formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di salute

e sicurezza, nel rispetto delle diverse conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché rischi specifici della propria mansione, possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;

- le iniziative di formazione si svolgono durante l'orario di lavoro e sono dirette ad addestrare i lavoratori per migliorare la loro capacità di far fronte in modo adeguato al rischio;
- i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RSL) ricevono una formazione specifica ed adeguata in materia di salute e sicurezza, concernente in particolare i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercitano la loro rappresentanza secondo le modalità, i contenuti e la durata previsti dalla normativa vigente;
- i lavoratori incaricati del Servizio di Gestione dell'Emergenza (SGE) ricevono un'adeguata e specifica formazione ed addestramento ed i relativi aggiornamenti periodici previsti sia in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio che in materia di primo soccorso;
- la Società si dota di una procedura che definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la registrazione di tutte le informazioni, i dati e la documentazione utile per una corretta gestione delle tematiche di sicurezza nonché per il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente in materia sicurezza e dal presente Modello;
- la politica e gli obiettivi relativi del sistema di gestione della sicurezza, tutte le attività poste in essere per il rispetto degli obblighi normativi, le attività di manutenzione degli impianti, sono registrate con modalità che garantiscano la facile identificabilità e rintracciabilità dei documenti, la ricostruzione delle attività svolte, l'identificazione dei soggetti responsabili.

ATTIVITÀ/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

Tutti i settori delle attività e/o delle unità produttive alle quali siano addetti sia lavoratori dipendenti di Costruzioni Ruberto Srl sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui la società affida lavori, servizi e forniture in appalto e/o in sub appalto e/o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Sono individuati uno o più dei seguenti fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori: ambienti di lavoro, macchine/attrezzature di lavoro/impianti, impianti elettrici, carrelli elevatori, rischio d'incendio ed esplosione, esposizione al rumore, esposizione a vibrazioni.

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Datore di lavoro e suoi delegati;
- Dirigenti destinatari delle procedure;

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Lavoratori.

8. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, DI BENI O DI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001)

.Di seguito verranno analizzati una particolare tipologia di reati ove, tra gli interessi tutelati, rilevano il patrimonio e, in generale, l'ordine pubblico.

Con il D.Lgs. 231/2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio). L'intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico con l'abrogazione di numerose norme e l'introduzione di altre. In particolare, l'art. 63, co. 3, d.Lgs. 231/2007, ha introdotto nel decreto n. 231/2001 il nuovo art. 25 octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Successivamente, l'art. 3, comma 3, legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha introdotto il nuovo reato di cui all'art. 648 ter.1, dal titolo "Autoriciclaggio", inserito anche all'interno dell'art. 25-octies, d.lgs. 231/2001. Pertanto, l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti ed autoriciclaggio, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo. Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della Direttiva (UE) 849/2015, ha riscritto il decreto 231/2007: viene confermato l'inserimento dei reati contenuti nell'art. 25-octies; vengono modificati gli obblighi di vigilanza e comunicazione degli organi di controllo all'interno degli enti obbligati e l'OdV viene escluso dall'elenco dei soggetti destinatari di tali obblighi, ex artt. 46 e 51, d.lgs. 231/2007 (mentre in precedenza era incluso ai sensi dell'abrogato art. 52, d.lgs. 231/2007)

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

a) ART. 512 BIS TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno

dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni."

b) ART. 648 C.P. RICETTAZIONE

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."

c) ART. 648 BIS C.P. RICICLAGGIO

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

d) ART. 648-TER C.P. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTRLLO

- Gestione centralizzata degli acquisti relativi alla produzione, agli impianti e ai cantieri;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- definizione dei criteri di scelta dei fornitori, fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo. Vengono considerati qualificati direttamente dalla Costruzioni Ruberto S.r.l. i fornitori che hanno superato con esito positivo la valutazione fatta dal Responsabile Ufficio Acquisti, secondo i criteri previsti e stabiliti all'interno di apposita procedura aziendale, utilizzabili singolarmente o congiuntamente, a seconda dei beni/servizi oggetto di fornitura (es. inerti, materie prime, magazzini edili, subappaltatori, macchine e strumenti, etc.);
- necessario ricorso ai fornitori qualificati, inseriti nelle liste aziendali definite per ciascuna tipologia di acquisto. Per la selezione del fornitore più idoneo, tra fornitori ritenuti qualificati, il Responsabile Ufficio Acquisti valuta eventuali differenze di prezzo e scostamenti rispetto ai requisiti;
- i materiali di modico valore (es. cancelleria) vengono acquistati, tramite cassa, da fornitori con regolare fattura;
- richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi, con validazione da parte della Direzione Generale;
- controlli con cadenza mensile sulle fatture da parte del Responsabile di Gestione della Qualità,

di concerto con la Direzione Generale. Le modifiche d'ordine vengono emesse in seguito a variazioni nei dati di acquisto, intervenute dopo l'emissione dell'ordine corrispondente, e seguono l'iter procedurale previsto per la prima emissione;

- richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.

I principi ora elencati trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- l'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli

e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri.

Inoltre è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica, denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti / accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei paradisi fiscali e in favore di società off-shore;
- effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

ATTIVITÀ/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

- Gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- registrazione contabile di fatture attive e passive;
- gestione della fiscalità aziendale;
- gestione scritture contabili;
- partecipazioni a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di Partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'Ente deliberante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
- gestione degli appalti pubblici e privati

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Direzione generale;
- direzione commerciale;
- ufficio acquisti;
- responsabile cantiere;
- capo cantiere;
- ufficio gare;
- componenti del Consiglio di Amministrazione.

9. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL D. LGS. 231/2001)

Di seguito verranno analizzati le tipologie di reato in ambito tributario rilevanti ai fini della responsabilità dell'Ente ex decreto 231, per le quali occorre prestare attenzione a specifiche attività che riguardano, a titolo esemplificativo, la corretta registrazione contabile di fatture o altri documenti, la tenuta della contabilità, il complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi con la redazione dei bilanci.

Più in generale, si dovrà avere riguardo alle procedure aziendali riguardanti i rapporti con i fornitori, compresa la selezione ed identificazione della controparte, con la corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto e vendita e di ogni altra spesa.

Come è noto, chi compie un reato tributario intende realizzare un risparmio di imposta e, di conseguenza, di denaro.

Nel reato tributario, quindi, il provento illecito si identifica nella somma "risparmiata" che comporta un arricchimento e che, spesso, viene mimetizzata nelle casse dell'impresa.

Da ciò discende il suo utilizzo/impiego nell'attività imprenditoriale anche solo per far fronte al pagamento delle retribuzioni o, magari, per saldare i fornitori.

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

a) ART. 2, COMMI 1 E 2-BIS, D.LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da

un anno e sei mesi a sei anni.”

**b) ART. 3, D.LGS.74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE
ALTRI ARTIFICI**

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

**c) ART. 8 D.LGS.74/2000 - EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI
PER OPERAZIONI INESISTENTI**

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

d) ART. 10 D.LGS. 74/2000 - OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

e) ART. 11 D.LGS. 74/2000 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTRLLO

- La società favorisce la diffusione di una cultura improntata alla compliance e alle prevenzione del rischio fiscale, sensibilizzando i destinatari del Modello 231 sulle tematiche fiscali per una valutazione preventiva dei rischi;
- la società assicura piena e costante collaborazione tra Funzioni, per garantire una tempestiva identificazione, valutazione e corretta gestione dei rischi fiscali di processo;
- il personale della società informa tempestivamente la funzione Amministrazione in merito a

scelte di business che potrebbero avere significativi impatti sull'onere fiscale della società, in modo da assicurare una analisi preventiva dei potenziali rischi fiscali;

- la società assicura la gestione delle transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi in conformità (sia dal punto di vista formale che sostanziale) alle normative fiscali, nazionali e internazionali. Qualora esistano diverse alternative per raggiungere il medesimo obiettivo di business, intraprendere, nel pieno rispetto della normativa, l'alternativa più efficiente dal punto di vista fiscale, la società assicura la gestione delle transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi in conformità (sia dal punto di vista formale che sostanziale) alle normative fiscali, nazionali e internazionali. Qualora esistano diverse alternative per raggiungere il medesimo obiettivo di business, intraprendere, nel pieno rispetto della normativa, l'alternativa più efficiente dal punto di vista fiscale;
- la società gestisce le relazioni con le autorità fiscali nel rispetto delle norme comportamentali definite nel Codice Etico e dal Modello 231, improntate ai principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività;
- la società mantiene un atteggiamento costruttivo e professionale in ogni occasione di dialogo con le autorità fiscali, in modo da prevenire e minimizzare gli impatti di eventuali controversie;
- l'Ufficio amministrativo provvede a rilasciare ai professionisti e ai collaboratori la certificazione attestante l'ammontare complessivo del compenso corrisposto, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate, nonché i contributi previdenziali trattenuti e versati. Analoga dichiarazione, denominata CUD, viene rilasciata ai lavoratori dipendenti. La predisposizione di tale documentazione viene effettuata verificando e confrontando le registrazioni di contabilità;
- nel rispetto dei termini previsti, l'Ufficio amministrativo predispone, sulla base dei modelli f24 versati a fronte delle ritenute effettuate nel corso dell'anno, delle riconciliazioni di contabilità, delle certificazioni predisposte per i redditi di lavoratori autonomi e dipendenti, nonché dei riepiloghi contabili delle ritenute effettuate:
 - a. il modello 770 semplificato per i lavoratori autonomi, collaboratori, dipendenti;
 - b. il modello 770 ordinario per i contributi e i versamenti delle ritenute;
- tutti i soggetti interessati devono porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, registrazione, documentazione e dichiarazione dei dati e delle informazioni necessarie per determinare l'importo dei tributi. Ed inoltre, controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società. Ed ancora, garantire che ogni operazione e transazione sia legittima, congrua, coerente, autorizzata, verificabile, correttamente ed adeguatamente registrata, contabilizzata; verificare la regolare applicazione

dell'imposta sul valore aggiunto;

- è fatto divieto introdurre, nelle dichiarazioni relative a dette imposte e nella loro predisposizione, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nonché registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

ATTIVITÀ/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

- Gestione della fiscalità;
- gestione amministrativo-contabile;
- gestione dei fornitori;
- contabilità dei fornitori;
- contabilità dei clienti;
- gestione di appalti e subappalti.

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Direzione generale
- responsabile amministrazione
- consulenti in materia di bilancio e fiscalità;
- personale preposto alla redazione di documenti contabili;
- componenti del Consiglio di Amministrazione.

RICORSO A SERVIZI DI TERZI

Nel caso la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto sia affidata a soggetti esterni alla Società, anche i consulenti dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti posti dal presente modello.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;

- di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società;
 - di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello.
- Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001)

Di seguito verranno analizzate una particolare tipologia di reati avente ad oggetto la violazione del diritto d'autore, intesa quale utilizzo dell'opera d'ingegno senza autorizzazione da parte dell'autore. Si tratta di una materia particolarmente delicata, nonché esposta a difficoltà connesse all'individuazione del reo.

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, primaria importanza rivestono i delitti di cui all'art. 171-bis l.d.a.

L'articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica. Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali.

Come si avrà modo di chiarire di seguito, l'atto di pirateria, che comporta una sanzione penale nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un programma software per il quale non si dispone di una valida licenza.

È necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti sul tema dei reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ambito della Società, onde evitare che la Società stessa possa essere passibile delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 231/2001.

Di seguito le fattispecie più rilevanti:

Legge del 22 aprile 1941 n. 633: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

a) ART. 171, CO. 1, LETT. A-BIS

"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a

euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato."

b) ART. 171, CO. 3

"La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."

c) ART. 171-BIS

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

d) ART. 171-TER

"E punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni

e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle, misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o

ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a) a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

e) ART. 171-SEPTIES

"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 21, della presente legge. "

f) ART. 171-OCTIES

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI CONTROLLO

In aderenza ai principi aziendali tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico – anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto;
- riprodurre nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti

accordi.

È, inoltre, obbligatorio l'utilizzo di software per il controllo e le verifiche dello stato dei sistemi informatici.

La Società deve porre particolare attenzione affinché, nelle procedure riguardanti il processo di gestione dei sistemi informativi e in tutte le attività ad esso collegate, siano ben definite e controllate le responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività e che tali responsabilità siano coerenti con il quadro dei controlli specifici ai fini del D.Lgs. 231/01.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società con le seguenti modalità:

- sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale, e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;
- documenti o le informazioni che costituiscono per l'azienda "know how" aziendale tecnico o commerciale protetto non possono essere inviati tramite posta elettronica senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'Ente di appartenenza; il messaggio di posta elettronica deve comunque contenere una dicitura standard volta ad evidenziarne il carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio intellettuale;
- i contratti con le terze parti sono dotati di una apposita clausola riferita all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale.

ATTIVITÀ/PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

- Attività di gestione della comunicazione organizzativa;
- realizzazione e/o utilizzo di software;
- gestione del sito internet dell'Azienda;
- attività didattiche rivolte ai destinatari dei corsi di formazione;
- attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Azienda;
- attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa;
- organizzazione di eventi pubblici da parte dell'Azienda.

FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Gestione dei sistemi informativi aziendali;
- gestione del sito aziendale e della comunicazione;
- gestione di strumenti informatici aziendali.

ALLEGATO : CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

La norma ISO 9001 definisce i requisiti minimi che il Sistema di Gestione per la Qualità di un'organizzazione deve dimostrare di soddisfare, per garantire il livello di qualità di prodotto e servizio, che dichiara di possedere con sé stessa e con il mercato.

La certificazione si basa su otto principi:

- focalizzazione sul cliente
- leadership
- coinvolgimento del personale
- approccio per processi
- approccio sistemico alla gestione
- miglioramento continuo
- decisioni basate su dati di fatto
- rapporti di reciproco beneficio con i fornitori

Tale certificazione all'interno della Costruzioni Ruberto S.r.l. oltre ad essere garanzia di una struttura valida, garantisce l'ottimizzazione delle proprie risorse, per ridurre i costi della produzione, raggiungendo gli obiettivi attesi e mantenendo un livello qualitativo costante del proprio servizio, al fine di accrescere la soddisfazione del Cliente.

CERTIFICAZIONE EN ISO 14001:2015

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

La norma ISO 14001 fornisce un quadro alle imprese per gestire efficacemente le proprie responsabilità ambientali, aiutando le organizzazioni a stabilire la politica e gli obiettivi ambientali, a capire come gli aspetti significativi possano essere gestiti, implementando i controlli necessari e stabilendo obiettivi chiari, per migliorare le prestazioni ambientali.

La ISO 14001 richiede che un'azienda consideri tutti gli aspetti ambientali fondamentali per le sue operazioni. Ad esempio, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria, il trasporto dei rifiuti, un'eventuale contaminazione del suolo, un possibile inquinamento atmosferico,

problemi relativi alle acque e alle acque reflue, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, ecc.

Tale certificazione, come gli altri standard ISO, è basata su sistemi e strategie per il miglioramento continuo. Lo standard, infatti, nella sua ultima revisione ha subito miglioramenti cruciali relativamente all'importanza della gestione ambientale all'interno dei processi di pianificazione tattica dell'organizzazione, riguardo un maggiore contributo da parte della leadership per l'ambiente e relativamente a una responsabilità più solida verso iniziative positive che aumentino l'efficienza ambientale.

La Costruzioni Ruberto S.r.l., si fa carico delle problematiche ambientali, assumendosi la responsabilità dell'impatto della propria attività sull'ambiente, lavorando costantemente per migliorarlo, rispettando tutti i pertinenti obblighi normativi.

CERTIFICAZIONE ISO 45001:2018

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO - REQUISITI E GUIDA PER L'USO

La norma UNI ISO 45001 del 2018 è la prima norma internazionale a definire gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo. Stabilisce un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, permettendo così di aumentare le performance in materia di salute e sicurezza, a qualsiasi organizzazione, che scelga di certificare sotto accreditamento il sistema di gestione.

Lo standard ISO 45001, ha l'obiettivo finale di aiutare le aziende a fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i propri dipendenti e tutti coloro che visitano il luogo di lavoro. Questo obiettivo può essere raggiunto controllando i fattori che potrebbero potenzialmente portare a lesioni, malattie e, in situazioni estreme, persino alla morte. Di conseguenza, la ISO 45001 si occupa di mitigare tutti i fattori dannosi o che rappresentano un pericolo per il benessere fisico e/o mentale dei lavoratori.

La Costruzioni Ruberto S.r.l. per implementare la ISO 45001:2018, compie costantemente un'attenta valutazione di "rischi" attuando processi idonei alla identificazione di potenziali pericoli, al fine di sviluppare le migliori strategie per mitigarli.

I principi chiave della ISO 45001:2018 sono:

- identificazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- valutazione dei rischi;
- controllo dei rischi;

- partecipazione dei lavoratori;
- collaborazione con le parti interessate;
- formazione;
- miglioramento continuo impostato in base al ciclo PDCA;
- utilizzo degli indicatori di performance;
- audit.

CERTIFICAZIONE SA 8000:2024

CERTIFICAZIONE ETICA

La Certificazione Etica SA 8000 è uno standard accreditato che risponde alle esigenze delle organizzazioni che intendono distinguersi per il loro impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche sociali.

Un sistema di gestione che possiede la Certificazione Etica SA 8000, pertanto, risulta essere uno strumento efficace che consente, all'organizzazione che lo ha implementato, la corretta gestione ed il monitoraggio costante di tutte le attività ed i processi ad esse correlati che impattano sulle tematiche inerenti le condizioni dei lavoratori (diritti umani, sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, non discriminazione, lavoro dei minori e dei giovani) ed i suoi requisiti si estendono anche ai fornitori ed ai subfornitori.

La Certificazione Etica SA8000 fa riferimento allo standard normativo costituito da nove requisiti sociali orientati a garantire, per le organizzazioni che implementano tale standard, il rispetto dei parametri di eticità nella propria filiera produttiva.

I capitoli affrontati nello standard sono:

- lavoro infantile;
- lavoro obbligato;
- salute e sicurezza;
- libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva;
- discriminazione;
- pratiche disciplinari;

- orario di lavoro;
- retribuzione;
- sistema di gestione.

È una standard volontario, verificabile attraverso audit di terza parte, che definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle aziende, inclusi il riconoscimento o il miglioramento dei diritti dei lavoratori, le condizioni del luogo di lavoro ed un sistema di gestione efficace in materia di lavoro minorile, lavoro forzato o obbligatorio, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, ore lavorative, retribuzione.

La Costruzioni Ruberto S.r.l., attraverso tale certificazione sviluppa, mantiene ed attua, politiche e procedure, per la gestione delle situazioni che essa può controllare o influenzare, dimostrando inoltre, in modo credibile, alle parti interessate che le politiche, nonché le procedure e le prassi esistenti nell'azienda, sono conformi ai requisiti dello standard SA8000.

CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001:2016

SISTEMI DI GESTIONE ANTICORRUZIONE

La norma ISO 37001 è lo standard internazionale sviluppato allo scopo di supportare le imprese nell'adozione di un sistema di gestione volto ad affrontare e prevenire possibili casi di corruzione, promuovere una cultura d'impresa etica nel rispetto della legislazione cogente.

In tale ottica la Costruzioni Ruberto S.r.l. intende gestire responsabilmente i rischi derivanti da fenomeni corruttivi, includendo un programma di misure e controlli che costituiscono "good practice" nel campo dell'anticorruzione.

La norma ISO 37001, pubblicata nell'ottobre 2016, stabilisce i requisiti del sistema di gestione progettati per aiutare a prevenire, rilevare e rispondere alla corruzione, nonché a rispettare le leggi anti corruzione e gli impegni volontari applicabili alle attività dell'organizzazione. Si applica esclusivamente alla corruzione, mentre altri aspetti, come la frode o il riciclaggio di denaro, possono essere inclusi nell'ambito del sistema di gestione in conformità con la legislazione pertinente e le migliori pratiche.

Grazie all'introduzione di un simile sistema di controllo, focalizzato alla prevenzione del rischio, nella Costruzioni Ruberto S.r.l. sarà possibile ridurre i rischi legati al fenomeno corruzione, a prescindere dalla provenienza di tale rischio, se da o per conto di un'organizzazione esterna o business partners così come dai suoi dipendenti, fornendo, allo stesso tempo, trasparenza e chiarezza sui controlli da eseguire, per facilitare la consapevolezza dei dipendenti sull'argomento e prevenendo così il sorgere di eventuali casi di non conformità.

CERTIFICAZIONE ISO 39001:2012

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA STRADALE

La norma ISO 39001 definisce i requisiti di un Sistema di Gestione per la sicurezza stradale che possa permettere ad ogni azienda, che per qualsiasi motivo si trovi ad interagire con il sistema stradale, di ridurre il numero di morti e feriti gravi derivanti da infortuni e incidenti della strada.

Il sistema di gestione sarà rivolto alla tutela dell'incolumità non solo dei dipendenti, clienti e utenti di una data organizzazione, ma anche di tutti gli utenti della strada rispetto ai quali le attività dell'azienda possono avere un impatto.

Tale certificazione all'interno della Costruzioni Ruberto S.r.l. testimonia l'attuazione di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo il rischio stradale derivante dalle proprie attività, nonché la ricerca sistematica del miglioramento dei risultati.

ATTESTAZIONE SOA

L'Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00.

Tale attestazione garantisce alla Costruzioni Ruberto S.r.l. il possesso di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

L'Attestazione SOA, infatti, qualifica l'azienda ad appaltare lavori per categorie di rating e per classifiche di importi.

RATING LEGALITA'

Il regolamento sul rating di legalità disciplina le modalità in base alle quali si tiene conto di questo rating attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un "riconoscimento" - misurato in "stellette" – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Il rating di legalità nella Costruzioni Ruberto s.r.l. è indicativo del possesso di requisiti di moralità, di adozione di comportamenti trasparenti, di adesione ai Codici di autoregolamentazione, di attenzione riposta nella gestione corretta e trasparente del business aziendale.

UNI PDR 125:2022**SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE**

La prassi di riferimento PDR125 definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede la strutturazione e adozione di un insieme di indicatori prestazionali (KPI) inerenti le politiche di parità di genere nelle organizzazioni.

La Prassi di Riferimento UNI/pdr 125:2022 per la parità di genere nelle organizzazioni prevede la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni con l'obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti nonché incorporare il nuovo paradigma relativo alla parità di genere nel DNA delle organizzazioni e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo.

L'ottenimento di tale certificazione da parte della Costruzioni Ruberto S.r.l. certifica e valorizza l'impegno dell'azienda nello sviluppare e comunicare politiche relative alla parità di genere.

In particolare, la Certificazione del Sistema di Gestione della Parità di genere permette alla Costruzioni Ruberto S.r.l. di:

- dimostrare agli stakeholder interni ed esterni il proprio impegno sulla tematica, in armonia con gli stream a livello nazionale ed europeo;
- avere un modello di gestione che permetta di identificare KPI sempre disponibili ed aggiornati, utili anche per la rendicontazione di genere prevista dalla normativa italiana (Codice Pari Opportunità ed aggiornamenti) o per rendicontazioni quali i Bilanci di sostenibilità o modelli quali SA8000;

UNI ISO 30415:2021**DIVERSITÀ E INCLUSIONE**

La norma ISO 30415 rappresenta di fatto una guida per l'efficace applicazione dei principi di "Diversity & Inclusion" nei processi aziendali, caratterizzati da una maggiore inclusività e sostenibilità.

Costruzioni Ruberto S.r.l. dimostra, in tal modo, concretamente il proprio impegno per la diversità e l'inclusione con pratiche attive e non teoriche, riducendo sensibilmente danni reputazionali derivanti da comportamenti discriminatori.

UNI ISO 26000**GUIDA ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA**

La norma ISO 26000 è un quadro di riferimento che dà una definizione condivisa di responsabilità sociale d'impresa e fornisce delle linee guida operative alle aziende che intendono investire in

questo ambito.

Punti chiave della Linea Guida sono lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale.

Lo sviluppo sostenibile, secondo la ISO 26000 è la capacità da parte dell'impresa di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità da parte delle future generazioni di soddisfare i loro bisogni. Lo sviluppo sostenibile comprende al suo interno le dimensioni ambientale, sociale ed economica.

Con il termine responsabilità sociale si intende invece, la responsabilità di un'organizzazione nei confronti degli impatti delle sue attività sulla società e sull'ambiente tramite un comportamento etico e trasparente, tale da poter:

- contribuire allo sviluppo sostenibile;
- garantire il rispetto delle norme internazionali e nazionali;
- diventare uno standard applicabile a tutta l'azienda.

Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale, sono due concetti da considerare insieme. Infatti, caratteristica fondamentale della responsabilità sociale è la volontà da parte di un'organizzazione di voler integrare le tematiche sociali e ambientali nelle proprie scelte decisionali e di essere responsabile di rendicontare gli impatti delle proprie decisioni e attività sulla società e sull'ambiente.

Questo approccio implica un comportamento etico e trasparente che contribuisce allo sviluppo sostenibile, nel rispetto della legge e di tutte le norme internazionali di comportamento e l'integrazione della responsabilità sociale in tutti i processi organizzativi e la presa in considerazione degli interessi da parte dei propri stakeholders.

Attraverso tale certificazione la Costruzione Ruberto S.r.l. tende a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall'ONU nell'Agenda 2030. Tenendo conto dei principi inderogabili come la trasparenza, il rispetto dei diritti umani, il rispetto degli interessi degli stakeholder, la tutela dell'ambiente, il rispetto del principio di legalità e delle norme internazionali di comportamento.

Costruzioni Ruberto S.r.l. affronta, in tal modo, i temi del coinvolgimento delle diverse funzioni presenti nell'organizzazione, dell'analisi del rischio, della sensibilizzazione e formazione del personale, senza tralasciare l'importante momento relativo ad una puntuale riflessione sull'area di influenza e sulle ricadute dirette ed indirette delle attività svolte dall'organizzazione.

UNI ISO 22301:2019

MANUTENZIONE STRADALE

La ISO 22301 è relativa alla gestione della continuità operativa, specifica i requisiti per pianificare, stabilire, attuare, far funzionare, monitorare, mantenere attivo e migliorare in continuo un sistema

di gestione documentato finalizzato alla protezione, alla riduzione della possibilità di accadimento, alla preparazione, alla risposta ed al ripristino riferiti ad eventi destabilizzanti quando essi di manifestano.

Scopo della norma è quello di:

1. Fornire un'infrastruttura coerente, basata sulle migliori pratiche internazionali, per gestire la continuità operativa;
2. Migliorare proattivamente la capacità di resistere ad incidenti (resilienza) che possono determinare interruzioni di attività critiche da cui dipende il raggiungimento di obiettivi chiave.

Fornire un metodo collaudato per il ripristino della capacità di erogare prodotti e servizi critici ad un livello predefinito ed entro un lasso di tempo prestabilito, a seguito di un'interruzione.

In tale ottica, Costruzioni Ruberto S.r.l. identifica gli eventuali impatti che minacciano l'organizzazione, fornendo un modello per la creazione della resilienza e per la capacità di reazione in modo fattivo, al fine di salvaguardare gli interessi delle principali parti interessate, la reputazione, il marchio e le attività mirate alla creazione di valore aggiunto.